



**BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio**  
**Servizio Mensa Scolastica e Asilo Nido**

tel. 011 8115504 email: [ufficio.mensa@beinascoservizi.it](mailto:ufficio.mensa@beinascoservizi.it) - PEC: [beinascoservizi@ilnome.net](mailto:beinascoservizi@ilnome.net)

**BEINASCO SERVIZI S.R.L.**  
**ACCORDO QUADRO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI**  
**PERIODO 2026 – 2029**

**CAPITOLATO TECNICO**

**Art. 1 – OGGETTO**

1. La Beinasco Servizi S.r.l. (in seguito anche solo “S.A.” o “stazione appaltante”) intende aggiudicare tramite procedura aperta la fornitura mediante accordo quadro (in seguito anche solo “AQ”) delle derrate alimentari necessarie per la preparazione dei pasti nell’ambito del servizio mensa scolastica e Asili nido per il Comune di Beinasco in conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali dettagliate nel presente capitolato tecnico (in seguito anche solo “capitolato”).

L’AQ è composto dai seguenti lotti:

**LOTTO N. 1 ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E PRODOTTI CONGELATI E SURGELATI ITTICI VERDURE E VARIE**

**LOTTO N. 2 PRODOTTI LATTIERO CASEARI – PASTA SECCHI E AFFINI – PRODOTTI DI STOCCAGGIO VARI**

L’Accordo Quadro sarà concluso con un solo operatore economico per ciascuno dei lotti posti a base di gara, ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (in seguito, anche solo “Codice”).

Con riferimento a ciascun lotto di cui si compone l’AQ, la fornitura dovrà essere eseguita dall’appaltatore in relazione ai singoli ordinativi di fornitura disposti dalla stazione appaltante, i quali assumeranno valenza di contratti attuativi dell’Accordo Quadro, come ulteriormente disciplinato dal presente capitolato.

Le derrate alimentari dovranno essere rispondenti alle specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 “Tabelle Merceologiche” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato.

Resta inteso che l’aggiudicazione del contratto di AQ non vincola in alcun modo la S.A. a dar corso ai successivi ordinativi di fornitura.

**Art. 2 – IMPORTO**

Il valore stimato dell’Accordo Quadro fornitura derrate alimentari, costituito dalla somma dell’importo massimo degli ordinativi di fornitura che presumibilmente verranno contrattualizzati durante la vigenza dell’AQ, è pari ad € 958.355,86 oltre IVA di legge.

Con riferimento a ciascun lotto di cui si compone l’AQ, il valore massimo ammonta a:

**LOTTO N. 1 ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E PRODOTTI CONGELATI E SURGELATI ITTICI VERDURE E VARIE - € 497.365,94 IVA ESCLUSA**

**LOTTO N. 2 PRODOTTI LATTIERO CASEARI PASTA SECCHI E AFFINI E PRODOTTI DI STOCCAGGIO VARI - € 460.989,92 IVA ESCLUSA**

Si precisa che il valore massimo (tetto di spesa) è frutto di una stima relativa alle presumibili esigenze della S.A. nell’arco temporale di durata dell’AQ, desunte dai fabbisogni stimati su base storica in relazione agli acquisti degli ultimi anni ed alle future esigenze.

Per tale motivo la S.A. non si impegna in alcun modo al raggiungimento degli importi sopra indicati e al Fornitore di ciascun lotto verrà corrisposto l’importo delle singole forniture richieste ai prezzi e alle condizioni pattuite in sede di gara.



**BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio**  
**Servizio Mensa Scolastica e Asilo Nido**

tel. 011 8115504 email: [ufficio.mensa@beinascoservizi.it](mailto:ufficio.mensa@beinascoservizi.it) - PEC: [beinascoservizi@ilnome.net](mailto:beinascoservizi@ilnome.net)

L'importo massimo stimato per ciascun lotto non è vincolante per la S.A. che pertanto non risponderà nei confronti del Fornitore in caso di emissione di ordinativi di fornitura inferiori. Tale importo costituisce solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi di fornitura da parte del Fornitore.

Pertanto, la S.A. è libera di: (i) acquistare discostandosi dai quantitativi indicati per le singole voci; (ii) acquistare quantitativi anche inferiori rispetto a quelli presuntivamente indicati; (iii) non acquistare affatto.

La S.A., infatti, richiederà al Fornitore la consegna delle forniture sulla base delle effettive necessità che si presenteranno in corso di esecuzione contrattuale, applicando i prezzi unitari offerti dallo stesso in sede di gara. A tal proposito si evidenzia che le quantità e le voci inserite dalla S.A. all'interno dell'offerta prezzi unitari sono puramente indicative e non vincolanti in sede di esecuzione contrattuale poiché sono state stimate solo ai fini della presentazione dell'offerta e dell'individuazione del Fornitore.

Il valore massimo dell'Accordo Quadro non è superabile e costituisce il limite massimo aggiudicabile mediante contratti attuativi stipulati secondo le procedure del presente capitolato ai sensi dell'art. 59 del Codice.

Come meglio specificato nel successivo art. 3, alla scadenza, l'AQ in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente – e comunque per non più di sei mesi - se si verificheranno le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Il valore della proroga semestrale è pari a **€ 119.794,48 (lotto n.1 - € 62.170,74; lotto n.2 - € 57.623,74) IVA esclusa.**

### **Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO**

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con il Fornitore di ciascun lotto, ha una durata di **quattro anni**, Stante la natura di servizio pubblico essenziale del servizio mensa al quale è strumentale la fornitura di derrate alimentari è consentita l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more delle verifiche dei requisiti generali e speciali previsti dal Codice, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, fatta salva ogni conseguenza di legge in caso di successivo accertamento negativo dei requisiti richiesti per la regolare aggiudicazione e/o stipulazione del contratto.

Alla scadenza del contratto, il Fornitore, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare in regime di proroga a prestare la fornitura agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la S.A. non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o non avrà proceduto all'individuazione della migliore forma di gestione del servizio nel rispetto della normativa al tempo vigente. La proroga non potrà superare i sei mesi.

Alla naturale scadenza, il contratto si intende risolto di diritto, senza bisogno di alcuna disdetta, preavviso o costituzione in mora.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la S.A. può aggiudicare appalti (tramite contratti attuativi dell'Accordo Quadro nella forma dell'ordinativo di fornitura) al Fornitore di ciascun lotto; il Fornitore è tenuto a dar corso alle forniture che la S.A. abbia affidato con contratto attuativo antecedente alla scadenza dell'AQ. Si precisa che, mentre gli appalti basati sull'accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell'accordo quadro stesso, il termine massimo di durata dei singoli contratti attuativi non deve necessariamente coincidere con



**BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio**  
**Servizio Mensa Scolastica e Asilo Nido**

tel. 011 8115504 email: [ufficio.mensa@beinascoservizi.it](mailto:ufficio.mensa@beinascoservizi.it) - PEC: [beinascoservizi@ilnome.net](mailto:beinascoservizi@ilnome.net)

la durata dell'accordo quadro stesso; pertanto, in caso di contratti attuativi validamente stipulati, gli stessi saranno conclusi entro i termini di durata in essi prevista, anche se successiva alla data di scadenza dell'Accordo Quadro e sua eventuale proroga.

L'AQ cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che si sia raggiunto l'importo totale dello stesso.

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto di Accordo Quadro, ovvero dei singoli contratti attuativi.

#### **Art. 4 – CONTRATTI ATTUATIVI**

La S.A., trattandosi di un Accordo Quadro assegnato ad un singolo operatore economico per ciascun lotto, a fronte dell'esigenza di provvedere all'acquisizione delle forniture oggetto dell'AQ, impartirà al Fornitore indicazioni per l'esecuzione delle forniture attraverso ordinativi di fornitura che costituiscono contratti attuativi. Ogni ordinativo di fornitura/contratto attuativo avrà un proprio codice CIG ulteriore (CIG derivato) rispetto al codice CIG dell'Accordo Quadro.

Gli ordinativi di fornitura riporteranno:

- il numero (progressivo), l'importo e il CIG (derivato);
- il CIG della procedura di gara (Accordo Quadro);
- la descrizione e l'entità delle forniture da svolgere;
- eventuale modalità, termini e luogo di esecuzione richiesti;
- eventuali ulteriori annotazioni in merito alla prestazione.

L'elenco prezzi di riferimento da utilizzare per ciascun ordinativo di fornitura è quello allegato al lotto di riferimento.

I prezzi, come offerti dal Fornitore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

#### **Art. 5 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

La qualità e le caratteristiche richieste per le derrate alimentari sono determinate dettagliatamente nell'allegato elenco dei prodotti completi di caratteristica merceologica e nel rispetto dei criteri ispirati alla promozione della salute ed alla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento ai criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non indicato si fa riferimento alle vigenti normative in materia di igiene e merceologia alimentare. In particolare, le derrate alimentari fornite debbono corrispondere, per qualità, caratteristiche organolettiche e pezzature, alla descrizione riportata nel presente capitolato e nelle caratteristiche tecniche dei singoli Lotti.

##### **Art. 5.1 - PRESCRIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTI I PRODOTTI**

Tutti i prodotti richiesti nel Capitolato di appalto devono essere conformi alle disposizioni legislative in tema di igiene e sicurezza alimentare e loro successive modifiche e/o integrazioni, nonché a tutte le disposizioni legislative in materia di tracciabilità e rintracciabilità.

Nella predisposizione del presente documento non sono stati citati i riferimenti legislativi specifici per i singoli prodotti alimentari oggetto dell'appalto, nonché quelli relativi al loro confezionamento, etichettatura, conservazione, trasporto, tracciabilità, ma si intende che tutte le norme in vigore e le successive modifiche e /o integrazioni devono essere rispettate per ogni singola derrata oggetto dell'appalto e per tutta la durata dello stesso.



**BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio**  
**Servizio Mensa Scolastica e Asilo Nido**

tel. 011 8115504 email: [ufficio.mensa@beinascoservizi.it](mailto:ufficio.mensa@beinascoservizi.it) - PEC: [beinascoservizi@ilnome.net](mailto:beinascoservizi@ilnome.net)

Le derrate dovranno rispettare anche tutto quanto previsto dalla legislazione sugli allergeni e sugli OGM. E' assolutamente vietata la consegna e l'utilizzo di materie prime o derivati contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Le derrate biologiche dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in tema di metodi di produzione biologica, nonché alla loro certificazione comunitaria e nazionale, confezionamento e rispettivi documenti di trasporto.

**Art. 5.2 - VIGILANZA IGIENICO NUTRIZIONALE DELLE DERRATE ALIMENTARI**

Ferme restando tutte le disposizioni legislative in materia nonché le norme sanitarie da qualsiasi autorità emanate, valgono, per ciascun prodotto alimentare di seguito elencato, le prescrizioni tecniche riguardanti le caratteristiche chimico-fisiche – organolettiche – merceologiche-commerciali riportate sulle singole schede prodotto.

Gli indici microbiologici riportati nel presente capitolato, laddove non previsti da specifica normativa nazionale, in vigore o emanata in corso di contratto, sono da considerarsi quali punto di riferimento tecnico, finalizzati al miglioramento qualitativo della produzione. Qualora l'accertamento analitico evidenzia valori microbiologici non conformi agli indici di cui sopra, la Stazione Appaltante provvederà ad ordinare al fornitore l'adozione dei necessari accorgimenti per eliminare le cause di non conformità nei tempi tecnici minimi necessari e tutto quanto indicato nel Capitolato di appalto.

Qualora, invece, il verificarsi di eventi dannosi (es. tossinfezioni, intossicazioni o altro) risulti causato dal mancato rispetto degli indici previsti indicati, potrebbero anche riscontrarsi gli estremi di un comportamento illecito, con le conseguenze del caso, meglio esplicitate nel Capitolato di appalto.

**Art. 5.3 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Ai fini della verifica del rispetto delle procedure di autocontrollo, la ditta contraente acconsente a far visitare i propri reparti da incaricati della stazione appaltante. Le visite verranno effettuate previo concordamento della data. La ditta contraente è tenuta al rispetto delle norme sulla rintracciabilità dei prodotti di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) 28.1.2002, n. 178.

L'imballo, il facchinaggio ed ogni altra spesa accessoria, sono a carico della ditta contraente.

Il trasporto della merce deve essere eseguito con veicoli appositamente attrezzati, aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge per il trasporto di generi alimentari freschi, tenuti ben puliti ed esclusivamente destinati a tali usi così come i contenitori utilizzati per il trasporto.

La ditta contraente è tenuta ad assicurare i propri automezzi contro gli incidenti e per responsabilità civile, compresi i terzi trasportati. La ditta contraente risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento della fornitura, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante.

La ditta contraente assume altresì a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, e s'impegna ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni, oltre che in caso di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione del servizio.

**Art. 5.4 - MODALITA' DI CONSEGNA COMUNI A TUTTE LE DERRATE ALIMENTARI**

La consegna dei generi alimentari oggetto del presente capitolato deve essere effettuata, franco magazzino, (intendendo per magazzino tanto le celle frigorifere quanto gli scaffali di stoccaggio), presso la cucina centralizzata di via Mirafiori n. 27, Beinasco, e presso il centro di cottura autonomo dell'asilo nido comunale, via Mascagni 12, Fornaci di Beinasco.

La cadenza di consegna è differenziata in base al lotto di riferimento:

Sede legale e operativa: Via Serea, 9/1 – 10092 Beinasco (TO)

C.F. e P.IVA 07319600016 - CCIAA Torino n. 884799 - Cap. Soc. 469.000,00 i.v.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Reg. UE 2016/679, l'informativa completa è consultabile sul sito [www.beinascoservizi.it](http://www.beinascoservizi.it)



**BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio**  
**Servizio Mensa Scolastica e Asilo Nido**

tel. 011 8115504 email: [ufficio.mensa@beinascoservizi.it](mailto:ufficio.mensa@beinascoservizi.it) - PEC: [beinascoservizi@ilnome.net](mailto:beinascoservizi@ilnome.net)

Lotto 1 Ortofrutticoli freschi e prodotti congelati e surgelati ittici verdure e varie consegna tre volte a settimana indicativamente il martedì e il venerdì per i prodotti ortofrutticoli freschi e il mercoledì per i prodotti congelati;

Lotto 2 Prodotti lattiero caseari pasta secchi affini e prodotti di stoccaggio vari tre volte alla settimana indicativamente lunedì, giovedì e venerdì considerando il venerdì dedicato alla consegna esclusiva di pasta secchi e affini.

Sono ammesse variazioni dei giorni di consegna solo se compatibili con l'organizzazione dei centri di cottura e se ciò non comporta aggravio per gli stessi.

Le forniture avvengono esclusivamente su ordinativi della stazione appaltante trasmessi tramite posta elettronica; tali ordini, periodicamente trasmessi, evidenziano le sole quantità da fornire.

Eventuali dubbi interpretativi degli ordini dovranno essere tempestivamente segnalati dalla ditta contraente; in difetto, le stesse s'intendono accettate e le consegne devono pertanto corrispondere a quanto con le medesime ordinato.

La richiesta di quantitativi maggiori rispetto ai quantitativi presunti, che eventualmente si dovesse verificare nel corso del periodo di fornitura per ragioni connesse a variazione dei consumi, non darà alla ditta contraente alcun diritto a compensi ulteriori oltre al prezzo offerto.

I prodotti devono essere consegnati entro la data che di volta in volta viene indicata sull'ordine, salvi i tempi diversi indicati dalla stazione appaltante, qualora si renda necessario richiedere consegne con diversa periodicità in relazione ad esigenze contingenti.

È fatta salva la facoltà di ridurre o sospendere l'ordinativo, con avviso scritto alla ditta contraente trasmesso almeno 24 ore prima della prevista consegna, qualora, eccezionalmente, si verifichi la sospensione parziale o totale del servizio mensa.

La consegna è da effettuarsi in orario compreso tra le ore 06.00 e le ore 9.00 del giorno previsto. Fatti salvi i casi particolari che verranno concordati di volta in volta, la consegna dovrà essere garantita in via assoluta, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, di viabilità, scioperi, ferie, ecc. Si precisa che nella fascia oraria compresa tra le ore 11.30 e le ore 13.00 sono previste le quotidiane operazioni di trasporto dei pasti dal centro di cottura verso i refettori presso le scuole; pertanto, nel caso la ditta contraente dovesse effettuare la consegna nella fascia oraria 11.30/13.00, dovrà essere data precedenza alle suddette operazioni di trasporto pasti.

Le forniture devono corrispondere al peso richiesto; eventuali eccedenze in più, non autorizzate, potranno non essere accettate dai responsabili dei centri di cottura e pertanto saranno ritirate dalla ditta contraente; agli effetti della fatturazione sono validi i pesi che vengono riscontrati in contraddittorio con la ditta contraente presso il magazzino di consegna.

Durante il periodo contrattuale la Stazione Appaltante potrà richiedere la fornitura di altri generi non compresi nell'elenco prodotti, necessari per la realizzazione di particolari preparazioni culinarie ma riferite alle categorie merceologiche oggetto della presente fornitura. A tale richiesta la Ditta aggiudicataria dovrà fornire il listino dei prezzi applicati per tali generi, i quali saranno sottoposti a tutte le condizioni previste da questo Capitolato.

**Art. 5.5 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI**

I prodotti oggetto del presente capitolato devono avere confezioni ed etichettatura conformi alle leggi vigenti e alle norme specifiche per ciascuna classe merceologica. Non sono ammesse etichettature incomplete e non in lingua italiana.

Per i generi alimentari oggetto della fornitura si richiede merce di prima qualità, in ottimo stato di conservazione, prodotta secondo le vigenti disposizioni di legge e rispondente ai requisiti richiesti dalle norme igienico-sanitarie.



**BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio**  
**Servizio Mensa Scolastica e Asilo Nido**

tel. 011 8115504 email: [ufficio.mensa@beinascoservizi.it](mailto:ufficio.mensa@beinascoservizi.it) - PEC: [beinascoservizi@ilnome.net](mailto:beinascoservizi@ilnome.net)

---

I prodotti lattiero caseari devono essere freschi e genuini, devono riportare sull'involucro o sulla confezione la denominazione del prodotto, il peso netto, il nome del produttore e confezionatore e relativo luogo, nonché la data di scadenza e gli ingredienti.

I formaggi in particolare devono riportare sulla confezione anche le seguenti informazioni: tipo di formaggio, eventuali additivi consentiti ed aggiunti, la data di confezionamento; in caso contrario la ditta e tenuta a possedere e presentare, a richiesta, la documentazione relativi ai predetti dati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio, presso istituti legalmente riconosciuti, campioni prelevati dai prodotti consegnati. I prodotti consegnati non devono superare i limiti di contaminazione che, come indicato nel protocollo aziendale di autocontrollo della stazione appaltante, sono quelli previsti dalle linee guida regionali e dal regolamento CE 2073/2005.

La ditta contraente si obbliga ad accettare la relazione di analisi e, nel caso la merce non corrisponda alle norme prescritte, a pagare le relative spese di analisi, oltre alle eventuali altre sanzioni previste.

L'imballaggio deve garantire la protezione delle confezioni anche durante le operazioni di carico, scarico, trasporto e immagazzinamento. In ogni caso gli imballaggi dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal regolamento approvato con D.M. 7.8.1959. Essi rimarranno di proprietà del fornitore, che è tenuto a ritirarli.

#### **Art. 6 – CONTROLLI**

La S.A. effettuerà periodicamente le proprie funzioni di controllo allo scopo di verificare il rispetto della quantità e qualità della prestazione resa, sulla base di quanto stabilito nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

La S.A. si riserva la facoltà di effettuare tali controlli periodici (mensili e giornalieri) in merito alle prestazioni erogate dal Fornitore, sia direttamente mediante propri incaricati sia in contraddittorio con il responsabile tecnico del Fornitore, allo scopo di verificare l'efficacia e la qualità delle prestazioni. Il Fornitore accetta di sottostare a tutte le ispezioni ed ai controlli degli incaricati della S.A., obbligandosi ad ottemperare a tutte le richieste degli incaricati, nonché a prestare piena collaborazione per rendere possibili le attività di controllo.

#### **Art. 7 – RESPONSABILITA' E GARANZIE**

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente causati a persone o beni in dipendenza di condotte, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto dell'AQ, anche se eseguite da parte di terzi.

A garanzia di tale responsabilità, il Fornitore dovrà stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a beneficio esclusivo della S.A., anche tramite "appendice" a polizza già esistente, e per l'intera durata dell'Accordo Quadro, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente AQ, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare alla S.A. nonché ai terzi, anche con riferimento ai prodotti forniti.

I massimali della polizza assicurativa non potranno essere inferiori a € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività dedotte nell'AQ. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della S.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in





**BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio**  
**Servizio Mensa Scolastica e Asilo Nido**

tel. 011 8115504 email: [ufficio.mensa@beinascoservizi.it](mailto:ufficio.mensa@beinascoservizi.it) - PEC: [beinascoservizi@ilnome.net](mailto:beinascoservizi@ilnome.net)

deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la S.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, la S.A. potrà risolvere l'AQ ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In caso di sinistri alle persone e/o alle strutture verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'AQ, il Fornitore è tenuto ad avvisare con immediatezza la S.A. che, a sua volta, è tenuta ad adottare, direttamente o tramite prescrizioni al Fornitore, gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

In ogni caso restano a carico del Fornitore tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose, nonché il ripristino, a propria cura e spese, della situazione preesistente o il risarcimento dei danni cagionati ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti e/o misure.

#### **Art. 8 – GARANZIA DEFINITIVA**

Il Fornitore deve prestare una garanzia definitiva nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 117 del Codice. L'AQ è un contratto assistito da propria garanzia definitiva, distinta dalla garanzia definitiva che assiste i singoli contratti attuativi.

Per ciascun lotto, prima della sottoscrizione del contratto di AQ, ai sensi dell'art. 117 del Codice, il Fornitore è tenuto a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'art. 106, del Codice, nella misura del 2% dell'importo complessivo del lotto al netto degli oneri fiscali, indipendentemente dal ribasso offerto dal Fornitore aggiudicatario.

Prima della sottoscrizione di ciascun ordinativo di fornitura/contratto attuativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117 comma 1 e 53 comma 4 del Codice, il Fornitore è tenuto a costituire una garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, è facoltà della S.A. non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti attuativi di importo inferiore alla soglia euro unitaria.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza e/o revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Beinasco Servizi S.r.l., che aggiudica la fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della presente fornitura.

#### **Art. 9 – MODIFICHE CONTRATTUALI**

Ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera a), del Codice, la S.A. si riserva la facoltà di modificare il contratto in corso di esecuzione nel caso in cui le necessità di fornitura siano variate per tipologia, trasporto, consegne e/o per eventuali normative di legge sopravvenute, entro il limite economico massimo previsto per ciascun lotto. Tali modifiche saranno formalizzate mediante contratto integrativo al contratto principale dell'AQ.



**BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio**  
**Servizio Mensa Scolastica e Asilo Nido**

tel. 011 8115504 email: [ufficio.mensa@beinascoservizi.it](mailto:ufficio.mensa@beinascoservizi.it) - PEC: [beinascoservizi@ilnome.net](mailto:beinascoservizi@ilnome.net)

Qualora nell'elenco dei prezzi contrattuali, non siano previsti i prezzi per le acquisizioni supplementari, gli stessi saranno determinati, sulla base dei valori e delle condizioni di mercato, mediante apposito verbale di concordamento, a mezzo del quale si procede alla formazione di nuovi prezzi che dovranno valutarsi:

- a) ragguagliandoli a quelli di elementi consimili compresi nel contratto;
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, effettuate con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione dell'offerta.

Non sono riconosciute quali varianti a quanto previsto nel presente capitolato, quelle prestazioni e/o forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della S.A. Non costituiscono varianti le modifiche disposte dalla S.A. per risolvere aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento dell'importo previsto dallo specifico contratto per l'acquisizione affidata. Per ciascun contratto attuativo, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo, la S.A. può imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Oltre a quanto sopra specificato, le modifiche contrattuali e varianti in corso d'opera sono ammesse nei termini e con le modalità previsti dall'art. 120 del Codice.

**Art. 10 – FACOLTA' PER LA BEINASCO SERVIZI SRL DI RIFORNIRSI DA FONTI DIVERSE**

L'affidamento della fornitura non costituisce concessione di esclusiva. La Beinasco Servizi S.r.l., pertanto, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di effettuare acquisti diretti da altri fornitori, nonché direttamente dalle imprese produttrici o concessionarie di vendita esclusive di zona sia di prodotti non disponibili presso il Fornitore, sia di prodotti le cui condizioni di vendita siano complessivamente più vantaggiose.

**Art. 11 – FATTURAZIONE**

Dati per la fatturazione:

- regime di split payment – scissione dei pagamenti ai fini IVA Art. 17 TER DPR 633/72
- verso Pubblica Amministrazione
- CODICE UNIVOCO UFQFS4

Tutti i documenti emessi dovranno essere intestati a:

Beinasco Servizi srl con unico socio

Servizio Mensa / Asilo Nido

Sede Legale Via Serea 9/1 - 10092 Beinasco (TO)

P.IVA. 07319600016

CCIAA Torino n. 884799 - Cap. Soc. 469.000,00 i.v.

Mensilmente la Ditta aggiudicataria dovrà presentare alla Stazione appaltante un documento riepilogativo di tutte le derrate fornite distinte per categoria di prodotto in un file formato Excel.

**Art. 12 – PAGAMENTI**

Il pagamento delle fatture, fatti salvi accordi diversi, avverrà a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura per i prodotti deteriorabili, e a 60 (sessanta) giorni fine mese data fattura per gli altri prodotti alimentari, a mezzo bonifico bancario, previa acquisizione del DURC e a condizione che tutti i documenti fiscali e contabili siano stati emessi come previsto dall'art. 11 per le fatture.

Sede legale e operativa: Via Serea, 9/1 – 10092 Beinasco (TO)

C.F. e P.IVA 07319600016 - CCIAA Torino n. 884799 - Cap. Soc. 469.000,00 i.v.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Reg. UE 2016/679, l'informativa completa è consultabile sul sito [www.beinascoservizi.it](http://www.beinascoservizi.it)





**BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio**  
**Servizio Mensa Scolastica e Asilo Nido**

tel. 011 8115504 email: [ufficio.mensa@beinascoservizi.it](mailto:ufficio.mensa@beinascoservizi.it) - PEC: [beinascoservizi@ilnome.net](mailto:beinascoservizi@ilnome.net)

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010 e s.m.i., il Fornitore deve:

- a) comunicare gli estremi del conto dedicato su cui effettuare i pagamenti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;
- b) comunicare alla Beinasco Servizi S.r.l. ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso;
- c) inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge 136/2010 e s.m.i. e, qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) ai detti obblighi, darne immediata comunicazione alla Beinasco Servizi S.r.l. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
- d) assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- e) accettare che la Beinasco Servizi S.r.l. provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale a mezzo bonifico sul numero di conto corrente dedicato, previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, nella consapevolezza che il mancato utilizzo del bonifico sul conto corrente dedicato costituisce causa di risoluzione del contratto. Gli obblighi imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari sono riportati in apposita clausola inserita nel contratto.

**Art. 13 – REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, lettera b), del Codice nel caso in cui si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto; in tal caso sarà riconosciuta una revisione nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

Come previsto dall'art. 11, dell'Allegato II.2 bis, del Codice, secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV), l'attività oggetto dell'AQ è la fornitura di *"Prodotti alimentari vari"*, CPV 15800000-6.

Secondo il Codice, tale CPV risulta associato alla Tabella di pertinenza D, sub D1, con associazione univoca ad un indice ISTAT, nello specifico l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC).

La S.A. ai fini di valutare la sussistenza delle condizioni per attivare la clausola di revisione del prezzo della fornitura procederà con le modalità previste dall'art.12, comma 1, dell'Allegato II.2 bis, del Codice con monitoraggi semestrali dell'indice NIC. Il suddetto monitoraggio è comunque svolto prima di procedere all'aggiudicazione di un contratto attuativo.

Ai sensi dell'art.12, comma 2, dell'Allegato II.2-bis, del Codice, la S.A. in seguito all'applicazione della revisione dei prezzi, comunicherà al Fornitore la variazione dei prezzi che verrà applicata alle prestazioni eseguite successivamente all'attivazione della clausola di revisione, e che verranno liquidate in seguito all'emissione della prima fattura successiva utile.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la S.A. provvede ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui alle sezioni I e III dell'Allegato II.2.bis al Codice.

**Art. 14 – CONTROLLI, PENALITA', RISOLUZIONE E RECESSO**



**BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio**  
**Servizio Mensa Scolastica e Asilo Nido**

tel. 011 8115504 email: [ufficio.mensa@beinascoservizi.it](mailto:ufficio.mensa@beinascoservizi.it) - PEC: [beinascoservizi@ilnome.net](mailto:beinascoservizi@ilnome.net)

La Beinasco Servizi S.r.l. si riserva il diritto di verificare, in qualsiasi momento, in contraddittorio con il Fornitore, la conformità delle prestazioni eseguite in relazione a quanto disposto dal presente Capitolato.

Nel caso di inosservanza degli obblighi e dei termini contrattuali – salvo casi di forza maggiore, comunque, non imputabili al Fornitore, debitamente documentati - accertata dalla Beinasco Servizi S.r.l., quest'ultima ne farà contestazione scritta al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per eliminare le difformità riscontrate. È fatta salva la facoltà per il Fornitore di presentare, entro i cinque giorni successivi dal ricevimento della contestazione, eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni scritte. In mancanza, la contestazione si intende tacitamente accettata.

Qualora le motivazioni presentate dal Fornitore, a giudizio insindacabile della Beinasco Servizi S.r.l., non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all'applicazione di una penale a carico del Fornitore.

Le fattispecie che possono dar luogo all'applicazione di penalità o, se ripetute, a risoluzione, fermo restando il risarcimento del danno, sono le seguenti:

- a) € 200,00 per ritardo nelle consegne compreso tra 30 minuti e 59 minuti che non sarà ritenuto giustificato;
- b) € 400,00 per ritardo nelle consegne compreso tra 1 ora e 2 ore che non sarà ritenuto giustificato;
- c) € 300,00 per scostamento dalle caratteristiche merceologiche contenute nelle schede tecniche
- g) una penale variabile tra € 200 e € 500 euro, a seconda della gravità dell'inadempimento contrattuale e/o non conformità delle forniture riscontrata, non previsti nei punti precedenti.

Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale per ciascun lotto, pena la risoluzione dell'AQ e del contratto attuativo in corso.

Le suddette penalità saranno recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti al Fornitore o rivalendosi sulla garanzia definitiva.

La Beinasco Servizi S.r.l. verificherà l'avvenuta eliminazione delle difformità riscontrate e, qualora il Fornitore appositamente diffidato non ottemperi agli obblighi assunti, Beinasco Servizi S.r.l. ha la facoltà di risolvere il contratto e di ordinare l'esecuzione in danno di quanto necessario per il regolare andamento della fornitura.

Qualora si verificassero reiterati ritardi o consegne parziali non giustificati da cause di forza maggiore tempestivamente denunciate, Beinasco Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni conseguenti.

Qualora il Fornitore dovesse recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza convenuta, Beinasco Servizi S.r.l. escuterà la cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni suscettibili di risarcimento.

È facoltà della Beinasco Servizi S.r.l. recedere dall'AQ e dal contratto attuativo stipulato in qualsiasi momento prima della scadenza convenuta per sopravvenuti vincoli normativi, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, per intervenuta adozione di diversi accorgimenti organizzativi ovvero per altre rilevanti motivazioni, mediante comunicazione scritta da portarsi a conoscenza del Fornitore, anche via PEC, con un preavviso di 30 (trenta) giorni. In tali casi il Fornitore ha diritto al pagamento dei servizi resi, purché correttamente eseguiti, secondo le condizioni ed il corrispettivo previsti nel presente capitolato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa, anche risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo o rimborso.

Sede legale e operativa: Via Serea, 9/1 – 10092 Beinasco (TO)

C.F. e P.IVA 07319600016 - CCIAA Torino n. 884799 - Cap. Soc. 469.000,00 i.v.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Reg. UE 2016/679, l'informativa completa è consultabile sul sito [www.beinascoservizi.it](http://www.beinascoservizi.it)



**BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio**  
**Servizio Mensa Scolastica e Asilo Nido**

tel. 011 8115504 email: [ufficio.mensa@beinascoservizi.it](mailto:ufficio.mensa@beinascoservizi.it) - PEC: [beinascoservizi@ilnome.net](mailto:beinascoservizi@ilnome.net)

---

**Art. 15 – PERSONALE**

Le consegne dovranno essere effettuate da personale incaricato del Fornitore che dia garanzia sotto tutti gli aspetti, utilizzando mezzi conformi alle disposizioni vigenti in materia e a tutte quelle norme che venissero emanate durante il periodo della fornitura.

Il Fornitore è esclusivamente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato.

A richiesta della Beinasco Servizi S.r.l., il Fornitore è tenuto, in ogni momento, a dimostrare la regolare applicazione delle norme contrattuali di lavoro, delle norme assicurative, previdenziali ed infortunistiche al personale impiegato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il Fornitore sarà ritenuto responsabile per qualunque danno a persone o cose che potrà verificarsi in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e dovrà rispondere pienamente dell'operato del personale incaricato, con esonero da ogni responsabilità della Beinasco Servizi S.r.l.

In caso di inosservanza, il Fornitore sarà ritenuto responsabile delle mancanze commesse dal personale incaricato, con l'applicazione, a suo carico, delle penalità di cui al precedente art. 14 e risponderà del contegno tenuto dagli stessi nei confronti dei terzi.

**Art. 16 – OSSERVANZA NORMATIVA**

Il Fornitore sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri nella presente materia, in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

In caso di inosservanza il Fornitore sarà ritenuto responsabile delle mancanze commesse dai suoi dipendenti e dal personale incaricato, con l'applicazione a suo carico delle penalità di cui al precedente art. 14.

**Art. 17 – SPESE DEL CONTRATTO**

Tutte le spese del contratto, accessorie e conseguenti saranno per intero a carico del Fornitore.

**Art. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto, anche parzialmente, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo alla Beinasco Servizi S.r.l. il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Qualsiasi modifica o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della forma giuridica del Fornitore, deve essere comunicata e documentata.

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del Codice.

**Art. 19 – FORO COMPETENTE**

Foro competente, in via esclusiva, per eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto di fornitura di cui al presente capitolato è quello di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

**Art. 20 – RISCHI DI INTERFERENZE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008**

Sede legale e operativa: Via Serea, 9/1 – 10092 Beinasco (TO)

C.F. e P.IVA 07319600016 - CCIAA Torino n. 884799 - Cap. Soc. 469.000,00 i.v.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Reg. UE 2016/679, l'informativa completa è consultabile sul sito [www.beinascoservizi.it](http://www.beinascoservizi.it)



**BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio**  
**Servizio Mensa Scolastica e Asilo Nido**

tel. 011 8115504 email: [ufficio.mensa@beinascoservizi.it](mailto:ufficio.mensa@beinascoservizi.it) - PEC: [beinascoservizi@ilnome.net](mailto:beinascoservizi@ilnome.net)

---

Non risultano in evidenza interferenze che richiedano l'adozione di particolari e ulteriori misure di prevenzione e protezione se non quelle che fanno già parte della sicurezza del Fornitore e di Beinasco Servizi S.r.l. Non sono quindi previsti costi aggiuntivi per l'eliminazione delle interferenze. Eventuali nuove esigenze saranno oggetto di apposita valutazione e revisione.

**Art. 21 NORME DI RINVIO E FINALI**

Per quanto non espressamente disposto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, nonché alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di contratti pubblici.

Beinasco, lì 29 gennaio 2026

Il Responsabile Unico del Progetto  
(Marina Bressello)